

**- Ufficio Procedure Concorsuali -**

La società, anche con riferimento ai rilievi mossi dal commissario con i pareri, ha versato in atti ulteriori documenti ed una integrazione al piano.

Con provvedimento del 21.11.2024, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della \_\_\_\_\_, fissando il giorno 5/5/2025 quale data iniziale e il 12/5/2025 quale data finale per l'espressione del voto dei creditori.

Il passivo indicato dal commissario nella relazione ex art 105 CCII è pari ad € 2.459.559,00, mentre l'attivo concordatario è pari ad "€ 619.127,00 e proviene, quanto ad € 100.269,00, dal realizzo del c.d. valore di liquidazione e, per la differenza di €518.858,00, da risorse esterne di cui € 431.585,00 rappresentano i crediti fiscali ceduti dalla società \_\_\_\_\_ (v. infra) e € 87.000 scaturiscono, invece, dall'intervento non sinallagmatico dell'amministratore. L'apporto di liquidità da parte di quest'ultimo ammonta a complessivi €102.435,000, di cui €15.435 in sostituzione degli immobili oggetto della sentenza che, su domanda di Ader, ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di trasferimento dei medesimi e €87.000,00 per finanza esterna. L'ulteriore finanza esterna di €431.857,00 verrà erogata sottoforma di cessione di crediti di imposta da parte della società \_\_\_\_\_ (utilizzabili dal 2025 al 2033) che, in contropartita, riceverà da \_\_\_\_\_ prestazioni professionali sino alla concorrenza di € 260.000,00 nell'arco temporale di 10 anni".

I debiti di €2.459.559 sono suddivisi in nove classi, nell'ambito delle quali si prevede il pagamento integrale delle classi 1,2,3, e del 20% in favore dei creditori chirografari ( tali ab origine e degradati) per complessivi € 617.114,00; il piano finanziario si sviluppa sino all'anno 2033.

All'esito della votazione è stata raggiunta la maggioranza soltanto in \_\_\_\_\_ a

\_\_\_\_\_ n è stata raggiunta la maggioranza dei creditori ammessi al voto, essendosi espresso in senso favorevole soltanto il 2,44% dei votanti.

Con istanza presentata il 19/5/2025, la società ha chiesto l'omologazione del concordato con l'applicazione del c.d. cram down.

L'Agenzia delle Entrate si è opposta alla omologazione del concordato con applicazione del cram down, contestando la fattibilità giuridica del piano poiché non terrebbe conto dell'art 49 quinquies dell'art. 37 del DL 223/2006 e la fattibilità economica poiché il valore di liquidazione sarebbe sottostimato dovendo ricomprendere anche quello delle società gestite direttamente ed indirettamente dal Sig. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, costituenti la c.d. " super-società di fatto.

Il commissario giudiziale ha fornito parere positivo in ordine alla chiesta omologazione.

Il Tribunale concorda con l'interpretazione fornita dal commissario giudiziale in ordine ai due principali punti di doglianza; in particolare, quanto al difetto di fattibilità giuridica del piano poiché non terrebbe conto dell'art 49 quinquies dell'art. 37 del DL 223/2006 (che testualmente recita "In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti [...] per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano

in essere provvedimenti di sospensione, e' esclusa la facolta' di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”), ritiene il Tribunale che la citata normativa non sia confacente al caso in esame poiché, nella fase ante omologa vige il divieto di pagamento dei debiti pregressi e la tutela delle misure protettive, mentre successivamente all’omologa, i debiti iscritti a ruolo non possono ritenersi scaduti poiché lo diverranno ai sensi dell’art. 117 CCII soltanto nell’importo e nei tempi della proposta, con la conseguenza che i crediti di imposta che verranno ceduti da

non potranno subire il blocco della compensazione. Quanto all’ulteriore profilo afferente la dedotta impossibilità di compensare i crediti per interventi edilizi con gli importi iscritti a ruolo, discendente, a detta dell’opponente, dal disposto dell’art. 31 comma 1 del DL 78/2010 che consente la compensazione delle sole imposte erariali (e quindi non dei crediti per agevolazioni edilizie), occorre evidenziare, come riportato anche dal Commissario, che la stessa Agenzia delle Entrate, nel caso di liquidazione giudiziale, ha espressamente ritenuto prevalente < la "norma speciale" contenuta nell'articolo 155 del Codice della Crisi d'Impresa indipendentemente dalla natura dei crediti vantati essendo "prioritaria", in tale circostanza, l'esigenza di garantire un incasso "certo", sia pure mediante compensazione anche con crediti agevolativi, a fronte del rischio di un pagamento "falcidiato" all'esito della procedura> (cfr. risposta n. 237 del 23/11/2024, all. 1); non vi sono ragioni per escludere detta interpretazione nel caso di specie - ove l’art. 96 CCII rinvia alla “norma speciale” dell’art. 155 CCII - al fine di garantire all’Erario < un incasso “certo”>. Non vi è, dunque alcuna violazione dell’art. 84 c. 4 CCII.

Quanto al dedotto difetto di fattibilità economica, il commissario, nel premettere che il patrimonio di è stato già compreso nel valore di liquidazione, riporta quanto riferito alla pag. 36 della relazione ex art. 105 CCII :< Trattasi di entità [ e ] che potrebbero essere coinvolte quali socie di fatto di una c.d. super società cui farebbero parte insieme alla e/o quali componenti del patrimonio effettivo di che le avrebbe solo formalmente intestate al coniuge e ai familiari, da aggredire con l’azione di responsabilità e le connesse azioni cautelari. Trattasi, ad ogni modo, di azioni connotate da un elevato grado di aleatorietà e che richiederebbero ulteriori approfondimenti non ottenibili con i poteri concessi dalla legge al Commissario giudiziale, circostanze

queste che suggeriscono l'esclusione dal valore di liquidazione, ritenendosi ad ogni modo doverosa l'informativa che precede>.

Appare evidente l'impossibilità di eseguire una valutazione prognostica sull'esito dei giudizi da intraprendersi per apprendere i patrimoni delle indicate società, senza considerare che l'eventuale esito positivo di un ricorso per la liquidazione giudiziale della super società di fatto come indicata dall'opponente porterebbe sì l'apprensione del patrimonio delle varie società, ma anche la loro destinazione al soddisfacimento dei rispettivi creditori sociali la cui entità, allo stato ignota, potrebbe conoscersi solo in esito alle operazioni di verifica dello stato passivo, con conseguente possibile apprezzabile depauperamento delle risorse in astratto destinabili ai creditori della società odierna ricorrente. In definitiva, non appare possibile considerare il patrimonio di tali società come facente parte del valore di liquidazione.

Altro profilo di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, attiene all'inaffidabilità del debitore in ragione della sistemica violazione degli obblighi contributivi. Tale contestazione attiene, tuttavia, ad un profilo di meritevolezza che il Tribunale non è chiamato a valutare.

Superati gli esaminati motivi di doglianza occorre verificare se sussistono i presupposti per l'omologazione forzata ai sensi del comma 3 dell'art. 88 CCII.

Convertendo i voti negativi (espressi e taciti) in voti favorevoli, l'adesione degli enti fiscali e previdenziali diviene determinante per il raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109 c. 1 CCII.

Con l'applicazione del cram down si determina quindi la maggioranza delle classi (5 su 7), quella dei creditori ammessi al voto (€2.099.730 su €2.252.102) e, sussistendo un creditore titolare della maggioranza dei crediti ammessi al voto, l'Agenzia delle Entrate, anche la maggioranza per teste (7 su 11). Inoltre, anche sulla base della relazione dell'esperto indipendente, la proposta di soddisfacimento degli enti erariali e previdenziali appare conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In definitiva, il piano concordatario, con applicazione del cram down, rispetta le previsioni di cui all'art. 87 CCII in quanto:

- il Piano e la Proposta rispettano la Absolute Priority Rule, poiché l'intero valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- sono state apportate risorse esterne di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda;
- è assicurato il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo;
- le classi appaiono correttamente formate e sussiste la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
- la Proposta, applicando il cram down ex art. 88 c. 3, avrà raggiunto tutte le maggioranze di cui all'art. 109 c. 1 CCII.

Alla luce di quanto precede, deve procedersi all'omologa del concordato e dichiararsi la chiusura del concordato preventivo ai sensi dell'art. 113 CCII.

Fino alla completa esecuzione del concordato, il debitore rimane sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale, che avrà cura di riferire con cadenza semestrale in ordine all'adempimento dello stesso ai sensi dell'art. 118 comma 1 CCII.

Il debitore avrà cura di comunicare al Commissario, prima di darvi esecuzione, gli atti di straordinaria amministrazione non previsti nel piano concordatario e tali da incidere significativamente sullo stesso.

Il Commissario darà evidenza di tali atti e informerà tempestivamente il Tribunale nell'ipotesi in cui l'esecuzione del piano dovesse rivelarsi compromessa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di omologa del Concordato Preventivo di cui in premessa, così provvede:

1. omologa il concordato preventivo proposto da \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, nella \_\_\_\_\_, C.F. e P.I.v.a. n. \_\_\_\_\_, in persona dell'amministratore unico signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ed ivi residente, nella via \_\_\_\_\_, autorizzato in virtù delle determina del 9.04.2024 e del 17.7.2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120bis CCII, verbalizzate dal notaio \_\_\_\_\_ iscritto nel collegio notarile dei distretti riuniti di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (v. all. n. 1bis12 e 41), rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Di Vita e Giorgio Cusumano;
2. dispone che il Commissario Giudiziale vigili sulla corretta esecuzione del piano, che relazioni con cadenza semestrale mediante deposito di appositi rapporti riepilogativi e che riferisca senza indugio al Tribunale dati o evidenze che possano compromettere la corretta esecuzione del piano concordatario; Così deciso in Trapani all'esito della camera di consiglio del 02.10.2025.

Il Giudice estensore

Anna Loredana Ciulla

Il Presidente

Michele Ruvolo